

Comune di Pignola

Provincia di Potenza

Pignola, 11 gennaio 2019

Alla **Regione Basilicata**
Dipartimento Ambiente e Energia,
Ufficio Compatibilità Ambientale
Via Vincenzo Verrastro, 5
85100 P O T E N Z A

ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it

Oggetto: Avviso di procedura di provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) proposto dalla BIEN Srl, con sede in C.da Santa Loya – Tito Scalo
Installazione I.P.P.C. denominata “impianto di digestione anaerobica di biomasse
Per la produzione di biometano e compost di qualità – **Osservazioni.**

Procedimento amministrativo: **ID_4/2018/VA**

In riferimento all'istanza in oggetto, presentata a codesto On.le Dipartimento in data 27 agosto 2018 – prot.n.0142420, il Comune di Pignola, in persona del legale rappresentante Sindaco p.t. Gerardo FERRETTI, elettivamente dom.to per la carica in Pignola alla P.zza Risorgimento n.1,

visto l'avviso di procedura di procedura di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) del 13 novembre 2018;

visti gli artt.24 e 27/bis del D.lgs n.152/2006;

tenuto conto della che a tanto autorizzato è stato dal Consiglio comunale di Pignola, giusta delibera n.57 del 27 dicembre 2018,

osserva e deduce quanto segue.

L'impianto per il quale si chiede l'autorizzazione è stato qualificato, dal proponente, come un impianto per la produzione di biometano prodotto dalla digestione di biomassa con fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità.

Così come è stata formulata la richiesta, per l'istante, la procedura autorizzativa da rispettare dovrebbe essere quella propria della promozione dell'energia elettrica prodotta attraverso il recupero delle sostanze organiche provenienti dai rifiuti. La Società richiedente pone, quindi, particolare attenzione all'aspetto della produzione energetica e meno (in verità, molto meno) all'aspetto dei rifiuti da trattare.

Per contro, a parere dell'odierno esponente, l'impianto che si vorrebbe realizzare non può non soggiacere al regime applicabile agli impianti di trattamento dei rifiuti. Invero, la Bien Srl si propone di trattare i rifiuti in ingresso attraverso attività di recupero delle sostanze organiche, di scambio di rifiuti e addirittura di messa in riserva di rifiuti.

Ora, è bene considerare che – sotto il profilo dei conferimenti valorizzabili – l'impianto è stato dimensionato per il trattamento di circa 38.000 tonnellate all'anno di frazione organica e 12.000 t/annue di verde strutturante per un totale complessivo di ben 50.000 t/annue di prodotto conferito.

Siamo di fronte, evidentemente, ad un impianto di trattamento di rifiuti di notevoli dimensioni, in specie ove si consideri che dai dati ISPRA 2017 emerge che la provincia di Potenza ha fatto registrare una produzione annua di frazione organica di appena 17.640,77 t/annue. Complessivamente, nell'anno 2017, l'intera regione Basilicata ha prodotto poco più di 31.000 t/annue di frazione organica, comprensivo anche il verde strutturante. Se ne deduce, in conseguenza, che l'impianto in argomento, per andare a regime, si vedrebbe costretto a trattare tutti i rifiuti organici dell'intera Basilicata e, in più, ci troveremo a dover importare obbligatoriamente rifiuti organici per circa 20 mila tonnellate all'anno da fuori regione con tutto ciò che questo significa in tema di impatto e di sostenibilità ambientale dell'intera zona. Basti pensare che per il trasporto dei rifiuti si genererebbe un traffico veicolare pesante di almeno 30 mezzi pesanti al giorno chiamati a trasferire le 152 tonnellate di rifiuto organico necessario al funzionamento dell'impianto. Tanto precisato, non v'è chi non veda come ci troviamo di fronte ad un insediamento che, per tipologia e dimensione, non può esimersi dall'essere considerato come un impianto di trattamento della frazione organica e quindi da regolamentare e autorizzare, se del caso, sulla base delle articolate previsioni normative di cui al Piano Regionale dei Rifiuti.

Proprio in riferimento al citato Piano dei rifiuti, occorre necessariamente considerare che, nell'area industriale di Tito Scalo, sono presenti già ben tre impianti di trattamento di rifiuti e ciò appare in netto contrasto con le logiche, cui si ispira il citato Piano regionale, di equa distribuzione di tali impianti sull'intero territorio regionale. Peraltro, gli impianti già autorizzati hanno la possibilità di messa in riserva di quantitativi di rifiuti di gran lunga superiore al fabbisogno medio giornaliero dell'intera regione. Risulta evidente che tale concentrazione di rifiuti nella medesima area contrasta con le vocazioni dell'intera zona e ciò tenuto anche conto che, di recente, l'intera piana di Tito Scalo ha subito una profonda trasformazione passando da area industriale vera e propria a zona commerciale, data la presenza del più grande (per dimensioni) centro commerciale dell'intera regione. Difficile, allo stato, non tener conto del fatto che opifici che trattano rifiuti mal si conciliano con la presenza di attività che richiamano, normalmente, un gran numero di avventori.

Altro aspetto, cui porre particolare attenzione, è sicuramente la tipologia di rifiuti che l'impianto – una volta autorizzato – si propone di trattare. Da una lettura della tabella relativa ai codici in ingresso, si evidenzia che s'intendono trattare scarti di lavorazione, ancorchè d'industria agro-alimentare, e addirittura fanghi. Ciò, avvalorata ancor più la circostanza che trattasi di insediamento orientato più al trattamento dei rifiuti che alla produzione energetica. Vieppiù che si può ben prevedere una produzione energetica assai limitata essendo le matrici di partenza di scarsa qualità e composizione variegata – trattandosi di forsu - per la produzione di biometano .

La presenza in entrata di fanghi di depurazione e di altro materiale di scarto incide negativamente anche sugli obiettivi di produzione di compost di qualità, che il proponente indica tra gli obiettivi da voler conseguire. Infatti, atteso il grado d'inquinamento all'origine, non appaiono utilizzabili ai fini della produzione di compost qualitativamente apprezzabile nel settore agricolo. Inoltre, come autorevolmente osservato in Consiglio comunale, sussistono gravi perplessità di origine fito-sanitario che il ciclo produttivo garantisca compost di qualità. Difatti, com'è noto, *nel processo anaerobico, la sostanza organica contenuta nei rifiuti urbani e negli scarti vegetali delle attività agricole, viene degradata, stabilizzata e trasformata in fertilizzanti in assenza di area ed a caldo, con produzione di metano ed altri gas, nonché di percolato liquido inquinante . Il rifiuto esausto viene poi stabilizzato in presenza d'aria e dà origine ad un prodotto che viene chiamato in modo improprio compost. Infatti, poiché nella digestione anaerobica - per produrre biogas – è necessario utilizzare temperature medio-alte per le quali si verifica una selezione batterica a favore di gruppi termofili (resistenti alle alte temperature), tra cui i ceppi*

più pericolosi (botulini e tetani), capaci di produrre neotossine mortali. Nel momento in cui è usato in agricoltura, può provocare la contaminazione del terreno e quindi delle piante e degli ortaggi in particolare.

Tanto, avvalora ulteriormente la convinzione che trattasi di impianto che poco o nulla ha a che vedere con la produzione energetica o con il compost di qualità ma, più semplicemente, si pone come impianto di trattamento dei rifiuti. Stando così le cose, occorre necessariamente approfondire meglio tale aspetto dovendosi fugare ogni dubbio di eventuale interpretazione elusiva delle procedure autorizzative.

Ancora, la proposta formulata dalla Bien Srl è da ritenersi incompleta perché non contiene alcun riferimento allo studio dei venti che quotidianamente interessano l'area destinata all'impianto. Tale circostanza, specie in ipotesi di emissioni in atmosfera di qualsiasi natura, rappresenta una grave lacuna in considerazione del contesto territoriale in cui l'impianto dovrebbe essere realizzato.

Per ciò che attiene alle caratteristiche dell'area, preme anzitutto far presente che, come chiarisce il Consiglio di Stato (Sez. IV) nella sentenza n. 5760 del 2006 *“le opere da valutare devono comunque avere un'incidenza sugli elementi naturalistici del territorio, modificandoli in misura più o meno penetrante, giacché tale valutazione è finalizzata a stabilire se le alterazioni conseguenti alla realizzazione delle opere possano ritenersi accettabili alla stregua di un giudizio comparativo che tenga conto, da un lato, della necessità di salvaguardare preminenti valori ambientali; dall'altro dell'interesse pubblico sotteso all'esecuzione dell'opera, potendo gli organi amministrativi preposti al procedimento dettare prescrizioni e condizioni per meglio garantire la compatibilità ambientale dell'opera progettata”*.

Nel merito, vale considerare che la richiesta formulata dalla Bien Srl non ha ben considerato i siti ambientali di pregio presenti nella zona e le loro tutele. E' opportuno evitare che l'intervento proposto possa in qualche misura modificare l'ambiente circostante, con possibili alterazioni della qualità dell'aria ovvero delle acque superficiali e di falda, soprattutto in considerazione delle lavorazioni previste da progetto. Occorre tutelare il più possibile la salute dei cittadini, che rimane elemento prioritario rispetto alle scelte da adottare. Non meno importante appaiono altresì la tutela della biodiversità e dell'ecosistema esistente. In sintesi, occorre evitare che - a causa dell'intervento proposto - vi siano delle modificazioni al paesaggio esistente, alla salute dei cittadini e al sistema di vita delle singole comunità. Si evidenzia, a tal fine, che in

prossimità dell'area di riferimento sono ricompresi elementi territoriali di particolare pregio sottoposti a tutela ambientale speciale. Infatti, oltre ad essere interamente vincolato paesaggisticamente il territorio del comune di Pignola, si annovera la **Riserva Naturale Regionale “Lago Pantano di Pignola”**, istituita con D.P.R.G. 795/1984, nonché sito di **Rete Natura 2000**. Il citato **Lago Pantano di Pignola** è stato di recente definito **Zona di Speciale Conservazione** ai sensi della direttiva **dell’Habitat della Commissione Europea**. Allo stesso tempo, il Lago Pantano di Pignola, in quanto zona umida, risulta essere sito di interesse internazionale ai sensi della **Convenzione di Ramsar**.

In più, l'area oggetto di richiesta vede la presenza nelle vicinanze del **Sito d’Interesse Nazionale (SIN) “Tito”**, già oggetto di un articolato progetto di risanamento.

Per tornare alla tutela degli elementi di pregio ambientale, è bene considerare che, trattandosi di ambienti sottoposti a tutele, appare chiaro che prima dell'autorizzazione, occorre considerare che ai dell'art.3 della L.R. Basilicata 47/1998 si prevede che all'interno delle aree naturali protette e nei territori sottoposti a vincolo di tutela paesistica sono possibili solo le tipologie ammesse nei relativi piani, regolamenti e leggi istitutive. Tale normativa, atteso l'impatto che ne deriverebbe sulle aree sottoposte a tutela, deve ritenersi applicabile anche alla richiesta in esame in quanto ricadente in zona contigua. Nel caso concreto, occorre aver riguardo alle disposizioni previste nel **Piano Paesistico di Area Vasta “Sellata, Volturino, Madonna di Viggiano”**, di cui alla L.R. n.3 del 1990 e al **Regolamento della Riserva Naturale Regionale “Lago di Pantano”**.

Inoltre, dal punto di vista urbanistico, oltre ai diversi **piani comunali**, sia di Pignola che della Città di Tito, è da ricordare che la zona è disciplinata anche dal **Piano Strutturale Provinciale**, tra i cui obiettivi strategici vi è anche la Tutela del territorio e della Rete ecologica provinciale, da perseguire tramite la promozione di politiche attive di tutela del territorio, la tutela e valorizzazione delle aree di maggiore naturalità, lo sviluppo di adeguate politiche energetiche.

In sintesi, la zona è sottoposta a vincolo di cui al **codice del paesaggio** e, nello specifico, normato dal **Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta denominato “Sellata, Volturino, Madonna di Viggiano”**, oltre che dal **Piano Assetto Idrogeologico (PAI)** e dal **Piano Strutturale Provinciale**. A ciò si deve necessariamente aggiungere il **Piano Forestale Regionale e quelli comunali** oltre a considerare l'immissione delle acque di lavaggio superfici

asservite all'impianto che, nella proposta, nonostante trattasi di attività legata al ciclo dei rifiuti, sono state previste addirittura in corpo idrico recettore.

Infine, sul punto, vale considerare che l'area mantiene – nel suo insieme - una forte connotazione naturalistica grazie alla diffusa presenza di superfici boscate, ambienti fluviali e lacustri. Particolare è la biodiversità che viene tutelata grazie alla presenza diffusa di aree protette.

In questa fase, è bene considerare che

- si tratta di aree a diffusa residenzialità, urbana ed extraurbana, per i Comuni di Potenza, Pignola e Tito;
- vi è la presenza di agricoltura e di zootecnia di qualità per ciò che attiene la produzione del latte e dei foraggi e in particolare per i prodotti eventanti dalla lavorazione del latte delle mucche podoliche e della lavorazione del latte ovino e caprino per la produzione del formaggio DOP “Pecorino di Filiano”, la cui reale di produzione prevede anche il territorio di Pignola. Inoltre, per ciò che attiene l'agricoltura, la richiesta non ha valutato l'impatto che si potrebbe avere sulla coltivazione del Fagiolo Rosso Scritto di Pantano, trattasi di un prodotto agroalimentare di particolare pregio e, in quanto tale, iscritto al Repertorio Regionale del Patrimonio Genetico di cui all'art.3 L.R. 14 ottobre 2008 n.26 di tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali e animali di interesse agrario. ;
- vi è la rilevante presenza di presidi storici e culturali che favoriscono lo sviluppo di aree interne;
- non viene compiutamente valutata nell'istanza la situazione delle acque del Fiume Basento e dei suoi torrenti e la possibile interferenza dell'iniziativa proposta con il fiume più importante della Regione Basilicata, va ricordato che si tratta di sito ricco di falde acquifere superficiali;
- non viene attestata la coerenza dell'intervento con gli strumenti di programmazione e tutela vigenti;
- dal punto di vista sismico, l'intera area interessata dalla richiesta appartiene alla “zona 1”, di cui alla D.G.R. n.2000 del 2003;
- le attività richieste non si integrano con il contesto socio-economico di riferimento;

Per tutte queste ragioni, il Comune di Pignola, in persona del Sindaco p.t. Gerardo Ferretti, chiede che codesto On.le Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata, Ufficio compatibilità ambientale,

voglia

rigettare la richiesta sopra citata in quanto carente sotto l'aspetto documentale, generica nelle valutazioni operate, infondata nel merito e non rispettosa delle prerogative del territorio e della salute dei cittadini e delle leggi e regolamenti vigenti.

Nel ringraziare anticipatamente per la disponibilità mostrata e dichiarandosi disponibili a qualsiasi forma di contraddittorio, si porgono cordiali saluti.

Il Sindaco
- Gerardo FERRETTI -

Atto Firmato digitalmente

Si allega: copia della delibera di Consiglio n.57 /2018